

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 ARRIVATA IN PARLAMENTO: UNA MANOVRA SOLO DI GALLEGGIAMENTO

Con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, quella appena presentata dal Governo è una **Manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali.**

Non che sia una novità, purtroppo per l'Italia e gli italiani: al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita e della conferma del taglio del cuneo contributivo, che come avevamo auspicato già dallo scorso anno ora diventa strutturale (come anche l'Irpef a tre scaglioni), la **Legge di Bilancio 2025 non si discosta da quelle che l'hanno preceduta** e restituisce alla perfezione i **limiti del Governo Meloni** e di questa destra.

Anche solo ad un **rapido esame delle principali misure**, ce n'è davvero a sufficienza per esprimere un giudizio estremamente negativo su una **Manovra che è lontana anni luce da ciò che serve fare per il bene del Paese e degli italiani.**

Un disegno preciso: smantellare la Sanità pubblica

Per il 2025 la Sanità vede crescere il suo finanziamento di **solì 1,3 miliardi di euro** (che si aggiungono al miliardo e duecento milioni stanziato con la scorsa Legge di Bilancio): una **cifra assolutamente inadeguata** persino per pareggiare gli aumenti inflazionistici di quest'anno e per affrontare l'aumento considerevole di ogni costo sia sanitario che gestionale. Peraltro circa **un miliardo** sarebbe **vincolato al rinnovo del contratto 2025-2027** di Asl e Ospedali, quindi gran parte di questa cifra sarebbe inutilizzabile per finanziare alcunché di nuovo.

La prima e più eclatante conseguenza, di fronte a questa insufficienza di risorse, è che è **scomparsa ogni traccia del maxi piano di assunzioni di medici e infermieri** che in un triennio avrebbe dovuto portare nel Sistema sanitario nazionale 30 mila professionisti. A darne annuncio in pompa magna era stato il Ministro Schillaci, quando evidentemente pensava di poter contare sui 4 miliardi di euro che aveva chiesto o almeno sui 3,5 che il Governo aveva dichiarato di voler garantire.

E nemmeno ci sono i fondi che sarebbero dovuti servire ad affrontare il problema del **personale in fuga dagli ospedali** o per ridurre le **liste d'attesa infinite** (chiaro per chiunque, ormai, il bluff del decreto propagandisticamente presentato pochi giorni prima delle elezioni europee).

Dietro le cifre presentate ancora una volta in modo mistificatorio dal Governo, i numeri scritti nero su bianco dicono che nel 2025 la **dotazione di risorse del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil** – è così che si calcola in tutto il mondo, non certo in termini assoluti, perché è normale che da questo punto di vista aumentino di anno in anno – scenderà al **punto più basso** mai toccato negli **ultimi quindici anni**: 6,05%, un livello sempre più lontano da quello dei Paesi dell'area Ocse e che ci colloca agli ultimi posti in Europa (soglia destinata a scendere addirittura al **5,93% nel 2027**, secondo le stime presentate in audizione dalla **Fondazione Gimbe**, che ha anche evidenziato come per affrontare le reali necessità del Sistema sanitario **manchino all'appello 19 miliardi**).

È una realtà che conoscono bene gli **oltre 4 milioni di italiani** che sono **costretti a rinunciare alle cure** per mancanza di reti di servizio o per l'impossibilità di far fronte economicamente ad un servizio garantito come diritto dalla Costituzione. Ed è una realtà che **nel 2023 ha portato ad un aumento di 4,3 miliardi della spesa sanitaria privata delle famiglie (+10,5%)**, una cifra equivalente allo sgravio Irpef derivante dall'accorpamento dei primi due scaglioni.

Non a caso i sindacati di **medici e infermieri** – che si aspettavano assunzioni e aumenti e per il 2025 avranno in busta paga rispettivamente la cifra irrisoria di 17 e 7 euro netti in più al mese – hanno proclamato lo **sciopero nazionale per il 20 novembre**.

Nessuna visione di politica industriale

Per le **imprese**, la Manovra finanziaria è **molto negativa**. La **politica industriale è totalmente assente** e le imprese vengono utilizzate dal governo come un Bancomat, indebolendo le prospettive di crescita del Paese.

Il governo ha disatteso le richieste del Ministro Urso e **non vengono rifinanziati** strumenti essenziali come il **Fondo di garanzia per le PMI**, i **contratti di sviluppo** e gli **accordi per l'innovazione**.

Con una **scelta assurda e gravissima**, che rappresenta uno **schiaccio in faccia all'industria e ai lavoratori del settore automotive**, oltre che una totale delegittimazione del Ministro Urso, si opera un **drastico taglio al "Fondo automotive"**, istituito dal governo Draghi con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore automotive. Il Fondo per il 2025 era **già stato ridotto di 250 milioni** con il DL 60/2024 per finanziare i contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale. Ora, con questa Legge di Bilancio, la dotazione del Fondo viene nettamente ridimensionata: di 550 milioni di euro per il 2025 e di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2030, per un **totale di 4,55 miliardi di euro di definanziamento**, a fronte dei 5,75 miliardi di euro previsti dalla legislazione vigente. Rimane una **dotazione residua complessiva di soli 1,2 miliardi di euro per il periodo 2025-2030**: un **taglio dell'80%** che significa praticamente un azzeramento delle possibilità affrontare le sfide estremamente impegnative della transizione ecologica e digitale e della crescente competizione globale, che hanno invece bisogno di rilevanti politiche di sostegno

Altro **taglio drastico** è quello alle **agevolazioni ordinarie per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica delle abitazioni** (dall'attuale livello del 50% per le ristrutturazioni e

65% per l'efficienza energetica al 36% per la prima casa e al 30% per le altre abitazioni previsto nel 2026), cosa che penalizzerà tantissime piccole imprese del settore dell'edilizia e spingerà nuovamente verso il nero e il sommerso.

Male anche sulle tasse, perché la proroga per tre anni della deduzione Ires per il costo del lavoro compenserà solo in parte l'aggravio determinato dall'**abolizione permanente dell'Ace**, mantenendo il saldo della riforma fiscale per quanto riguarda le imprese in territorio fortemente negativo.

Viene inoltre prevista una **modifica peggiorativa della Web Tax**, che non sarà più applicata solo alle grandi aziende multinazionali con ricavi di almeno 750 milioni di euro a livello globale e 5,5 milioni in Italia. Entrambi i tetti saranno eliminati, e questo significa che il prelievo del 3% sui servizi digitali riguarderà tutti gli operatori del settore, dai giganti alle piccole imprese digitali, colpendo un ecosistema di imprese innovative vitale per il futuro del Paese.

Nulla per la crescita

Oltre a tutto ciò che contiene di sbagliato e insufficiente, questa Legge di Bilancio colpisce, quindi, anche per quel che non prevede: è di **piccolo cabotaggio, priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive** che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese.

Si punta a tirare a campare rispettando, come detto, i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma **non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita**: la Manovra produce un effetto espansivo dello 0,3% nel 2025, 0 nel 2026, 0,1% nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6%-0,7% rispetto alla crescita UE. Peraltro queste potrebbero anche rivelarsi stime ottimistiche, considerando che l'Istat ha appena fotografato la realtà di un'**economia ferma nel terzo trimestre 2024**, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno.

Ancora tagli per gli enti territoriali

Rispetto agli enti territoriali, la Manovra introduce **ulteriori e insostenibili tagli**, che vanno a sommarsi a quelli già varati dalla destra nei mesi scorsi. Si tratta di una riduzione aggiuntiva, nei confronti di Comuni, Province e Regioni, che ammonta a circa **7 miliardi e 780 milioni di euro nel prossimo quinquennio**.

Con queste ulteriori riduzioni di spesa, gran parte delle **opere realizzate con il PNRR** diventeranno delle vere e proprie "**cattedrali nel deserto**", perché mancheranno le risorse per gestirle.

Oltre a questo danno enorme, è evidente che i definanziamenti avranno **effetti devastanti per i cittadini**, perché le amministrazioni territoriali saranno costrette a tagliare ancora la **manutenzione degli immobili pubblici, i servizi alla collettività, i sussidi alle famiglie, la scuola, i trasporti** e, soprattutto, **i servizi socio-assistenziali**.

Presi in giro i pensionati

*I dati dell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche di Inps proprio in questi giorni hanno fotografato una situazione allarmante: nel 2023 i pensionati con una pensione inferiore a 1.000 euro al mese sono stati 4.786.521, pari al 29,5% del totale. Di fronte a questo, il Governo non solo non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale, ma è arrivato addirittura ad inserire, nell'articolo 25 della Legge di Bilancio, una vera e proprio **presa in giro dei pensionati**, con un **ritocco invisibile delle pensioni minime di 3 euro al mese, 10 centesimi al giorno**. Queste, infatti, nel 2025 dovrebbero incrementarsi del 2,2% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61 euro) e dell'1% dell'inflazione del 2024. In termini assoluti si passerebbe a **617,9 euro rispetto ai 614,77** di quest'anno.*

*Per il resto, in campo pensionistico e rispetto alle misure di flessibilità in uscita, sulle quali si era già intervenuti malamente con le ultime due Leggi di Bilancio, la Manovra **proroga Quota 103** "contributiva", **Ape sociale** e **Opzione donna** "selettiva". Quest'ultima, in particolare, era stata già ridimensionata lo scorso anno, con l'introduzione di requisiti che secondo le stesse stime della relazione tecnica hanno prodotto, nei primi nove mesi del 2024, solo 2.350 domande, mediamente accolte con una percentuale dell'83%: vuol dire solo 1.950 pensionamenti, 2.600 a fine anno se le tendenze rimarranno costanti (molto lontani, quindi, rispetto ai 17.000 previsti dall'ultima Legge di Bilancio del Governo Draghi).*

*Complessivamente, si può dire che nonostante le reiterate dichiarazioni di alcuni esponenti di Governo di voler superare la legge Fornero, le misure in materia previdenziale contenute nella Legge di Bilancio rappresentano, di fatto, un **arretramento** rispetto ai **già esigui margini di flessibilità in uscita** del nostro sistema pensionistico, confermando, inoltre, le forme di penalizzazione economica per i lavoratori che volessero avvalersene.*

Penalizzati i lavoratori del pubblico impiego

*Per la **contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche** e per i **miglioramenti economici del personale statale** in regime di diritto pubblico le **risorse** stanziare sono **insufficienti**. Si tratta di 1.755 milioni di euro per il 2025, di 3.550 milioni di euro per il 2026 e di 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, che corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente dell'1,8%, del 3,6% e del 5,4% a regime: si resta **molto lontani dall'obiettivo del mero recupero dell'inflazione** registrata dal 2022 al 2024, che ha sfondato il 17%.*

*Tutto questo mentre si reintroduce lo strumento del **blocco del turn over per le pubbliche amministrazioni** con più di 20 dipendenti (nella misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente), cosa che si trasformerà in un **pesante indebolimento delle pubbliche amministrazioni**: tenuto conto delle croniche carenze e della stima di circa un milione di lavoratori pubblici che andranno in pensione da qui al 2030, rimane difficile capire come questa misura possa essere giustificata dall'esigenza di "implementare l'attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR"*

attraverso la revisione dei fabbisogni di personale e “realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato PNRR”.

Tassa su extraprofitti? Solo un anticipo di cassa...

Sul piano del reperimento delle **risorse**, oltre ai **tagli ai Ministeri**, che ammontano a circa **7,7 miliardi in tre anni**, con tutte le prevedibili conseguenze che ricadranno sul personale e sui cittadini, la tanto sbandierata “**tassa sugli extraprofitti**” per istituti di credito e assicurazioni – che un'altra parte della maggioranza ha sempre preferito definire “**contributo di solidarietà**” – è solo un'anticipazione ad oggi di tasse che dovranno essere pagate domani. Comunque lo si chiami, sarà **un mero anticipo di cassa**, una partita di giro. Come ha scritto il professor Cottarelli, “si tratta semplicemente di un ‘prestito’: la finanza paga un po' di più nel 2025 in cambio di minori tasse in futuro”.

Il Mezzogiorno ancora una volta dimenticato

Non che fosse difficile prevederlo, ma le tante **promesse** fatte **al Mezzogiorno** cadono un'altra volta **nel vuoto**. Ci sono invece **cattive notizie**, in particolare, **per le imprese**. Il **credito d'imposta ZES** viene prorogato per il 2025, ma con una **dotazione di risorse dimezzata** rispetto all'anno precedente: 1,6 miliardi anziché 3,27. La **fine della decontribuzione Sud**, a sua volta, comporterà un aggravio del costo del lavoro per le imprese che operano nel Meridione di ben 12,4 miliardi di euro nel triennio 2025-2027, di cui 5,9 miliardi nel solo 2025. Una parte di queste risorse confluirà in un Fondo per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, ma il funzionamento concreto di questa misura è tutto da definire.

Indietro sull'ambiente, nulla per ridurre i costi dell'energia

Rispetto alle **tematiche ecologiche** si torna **indietro di decenni**. Non ci sono nuove risorse per salvaguardare l'ambiente e contrastare il dissesto idrogeologico. Mancano misure per limitare i mutamenti climatici, nonostante i numerosi eventi estremi che hanno ripetutamente devastato il Paese nei mesi scorsi. Le infrastrutture sono completamente dimenticate e come detto gli **incentivi fiscali per l'efficientamento energetico delle abitazioni** scendono **ai minimi storici** (dal 65% previsto nel 2024 al 36% per la prima casa e 30% per le altre abitazioni nel 2026), proprio mentre l'Europa vara il Green New deal per gli edifici e le famiglie avrebbero bisogno di risorse per riqualificare le abitazioni.

Nella Legge di Bilancio è **totalmente assente il tema dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese**, che nel 2024 sono nuovamente aumentati, allargando la forbice che distanzia l'Italia dagli altri Paesi europei. Il Governo chiacchiera di energia nucleare ma rimane **con le mani in mano di fronte alle distorsioni del mercato dell'elettricità** che penalizzano le famiglie e indeboliscono la competitività delle imprese, a partire da quelle energivore.

Ridotti gli organici della scuola

Anche per la scuola si riduce l'organico di potenziamento introdotto dalla "Buona Scuola" del 2015 e si procede solo con **tagli**: di **5.660 posti da docente** e di **2.174 unità di personale amministrativo e tecnico**. Per gli insegnanti che fanno da supporto per il potenziamento dell'autonomia scolastica, che sono circa 14 mila, di tratta di una riduzione di oltre un terzo, con le scuole che saranno costrette a **tagliare attività di sostegno** ai ragazzi, a cominciare da quelle di potenziamento didattico. La riduzione del personale Ata, quando già si era in presenza di una grandissima sofferenza negli organici, significa mettere ancora più **in difficoltà le scuole** anche rispetto alla realizzazione dei **progetti del PNRR**.

Cultura: si continua con i tagli

Sono due anni che assistiamo a tagli di bilancio che stanno compromettendo il funzionamento ordinario di musei, archivi, biblioteche e istituti culturali. Senza dimenticare i tagli all'editoria, l'affossamento di norme virtuose per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche presso le librerie di prossimità e la crisi del settore audiovisivo, che un tempo rappresentava un modello di crescita in Europa e che ora si trova in una condizione di stallo, se non di decrescita. Questa Manovra non fa certo eccezione: nei prossimi tre anni più di **mezzo miliardo di euro di tagli** a tutti i settori, a partire dalla **tutela del patrimonio culturale** che solo nel 2025 subirà un **taglio di circa 150 milioni di euro**.

Casa: nulla per sostegno affitti e morosità incolpevole

Il fantomatico "Piano Casa Italia" di cui si parla nella Legge di Bilancio è in realtà solo una scatola vuota, perché non fa altro che compiere modifiche ordinamentali a quanto già previsto dal Piano dello scorso anno, che però era finanziato solo dal 2027 (100 milioni in tutto: 50 nel 2027 e 50 nel 2028). La realtà è che in Manovra **non c'è un euro per il sostegno agli affitti e alle morosità incolpevoli**. L'obiettivo annunciato del Piano, definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali e integrando i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, si rivela essere l'ennesima vuota promessa del Governo.

Abbandonato il Trasporto pubblico locale

Confermate tutte le preoccupazioni di Regioni, Enti Locali, imprese, sindacati e cittadini rispetto alle risorse destinate ai servizi pubblici locali e in particolare ai trasporti, per i quali l'incremento previsto dalla Manovra è di soli **120 milioni di euro** ed è **insufficiente** a coprire nemmeno l'**aumento dei costi del Tpl**, men che meno a garantire il rinnovo dei contratti dei lavoratori. **Servono**, in realtà, **un miliardo e settecento milioni di euro in più** rispetto alle esigue risorse stanziare: 800 milioni per l'adeguamento all'inflazione e 900 milioni di euro per il rinnovo dei contratti del trasporto, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni e dalle Associazioni rappresentative delle aziende del settore (Agens, Anav, Asstra).

Trascurata l'agricoltura

*Dopo il G7 Agricoltura e le frasi roboanti del ministro Lollobrigida sulla centralità del comparto agricolo per lo sviluppo del Paese, ci si poteva aspettare una Manovra che contenesse misure per rilanciarlo. E invece niente di tutto questo. Le **poche risorse a disposizione**, appena **18 milioni di euro**, attestano la **marginalità del settore agricolo** in questa Legge di Bilancio. Si resta sostanzialmente fermi al "Decreto Agricoltura" di qualche mese fa, che non andava al di là della distribuzione a pioggia di risorse e al tentativo disorganico di tamponare alcune emergenze. Nella Legge di Bilancio, oltre alla scarsità di risorse, **nessuna visione, nessuna traccia dei progetti di tipo infrastrutturale necessari** a rendere protagonisti gli agricoltori e le loro imprese nella fase complessa della transizione ecologica. Crisi idrica, mutamenti climatici, innovazione e ricerca anche per affrontare le crisi epidemiologiche, alimentazione e allevamenti, concorrenza alle nostre eccellenze, pressione fiscale e ristori: sono tutti **capitoli che sfogliando la Manovra non si trovano**.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024, degli articoli 83, 84, commi 2 e 3, e 89, comma 2 del disegno di legge n. 2112) [AC 2112-bis](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

TITOLO I – RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Risultati differenziali bilancio dello Stato (art. 1)

Mediante rinvio all'allegato I vengono fissati, per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare** (pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato) e del **ricorso al mercato finanziario** (la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese), in termini di competenza e di cassa.

TITOLO II – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

Misure concernenti l'Irpef (art. 2, co. 1-8)

Si rende **strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote Irpef** (23, 35 e 43%) **già prevista per il 2024**. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15 mila euro, adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20 mila euro (rapportati all'intero anno) è

riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20 mila e 40 mila euro è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32 mila euro e d'importo decrescente per redditi superiori a 32 mila euro e 40 mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40 mila euro. Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute.

Per quanto riguarda l'**impatto finanziario** nel triennio 2025-2027 risulta, con riferimento al saldo netto da finanziare, un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a: **-17.655,6 milioni di euro per il 2025**, -18.316,8 milioni di euro per il 2026 e -17.951,7 milioni di euro per il 2027.

Riordino delle detrazioni fiscali (art. 2, co. 9)

Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75 mila euro, alcuni **limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito**, parametrati in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Detrazioni per familiari a carico (art. 2, co. 10)

Introdotte disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la **detrazione per figli a carico** si applichi esclusivamente con riferimento **ai figli di età inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Inoltre viene esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA (art. 3)

Si dispone che, nella **determinazione delle basi imponibili, Ires ed Irap**, degli intermediari finanziari le **quote di taluni componenti negativi di reddito** deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano **differite, in quote costanti**, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le **società che partecipano al consolidato fiscale** e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la **società consolidante**, una **limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze residue di ACE**, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65% del maggior reddito imponibile, relativo sempre allo stesso periodo d'imposta, che emerge per effetto di questi differimenti.

Si definiscono infine i **criteri di determinazione degli acconti** per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – **non si possa procedere**, in sede di versamento, né alla **compensazione “orizzontale”**, né alla compensazione **“verticale”**.

Imposta sui servizi digitali e crypto attività (art. 4)

Introdotte disposizioni in materia di **imposte digitali e crypto attività**: si estende la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) mediante l'eliminazione delle soglie attualmente previste e si modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività, innalzandola al 42%.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (art. 5)

Si introduce a regime la possibilità di avvalersi della **rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola**. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che entro il termine del 30 novembre dello stesso anno si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Si prevede, analogamente, che entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, per la **rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola** posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS (art. 6)

Si **estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS** (il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa) da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a **tutti i trasferimenti nazionali**.

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 7)

Si modifica la disciplina della **tassazione dei redditi di lavoro dipendente** nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori** prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Modificata anche la **disciplina dell'Iva** al fine di assoggettare all'aliquota Iva ordinaria del 22% (anziché ridotta

al 10%) le **prestazioni di smaltimento dei rifiuti** qualora avvengano **mediante conferimento in discarica** o mediante **incenerimento** senza recupero efficiente di energia.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 8)

Si introducono **modifiche** alla disciplina di alcune **agevolazioni fiscali** previste in materia di **recupero edilizio**, di **efficientamento energetico**, di **interventi antisismici** e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del **Superbonus** in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (art. 9)

Si introducono norme volte a favorire una **totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico** (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).

In materia di **locazioni per finalità turistiche**, di locazioni **brevi**, di **attività turistico-ricettive**, si interviene sulla **disciplina del Codice identificativo nazionale (CIN)**, e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tracciabilità delle spese (art. 10)

Si interviene, tra le altre cose, sul TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi), **limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa**, ai fini delle imposte sui redditi, **solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili**, estendendo queste disposizioni anche all'Irap. Il tutto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Versamento imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 11)

Si dispone che per le comunicazioni relative a **contratti di assicurazione sulla vita** l'**imposta di bollo** dovuta sia **versata annualmente** e non al momento del rimborso o del riscatto.

Gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo (art. 12)

Introdotte modifiche in materia di **gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo**. Si specifica che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25% oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Si modificano le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Infine si introduce, a decorrere dal 2025, il limite massimo del 75% del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70%).

Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto (art. 13)

Si stabilizza, a decorrere dal 2025, l'**estrazione settimanale aggiuntiva** dei giochi del **Lotto** e del **Superenalotto** nella giornata del venerdì. Con la stessa disposizione si provvede al **finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali** per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza (art. 14)

Vengono **prorogate** a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le **concessioni** in scadenza al 31 dicembre 2024 relative al **Bingo**, in materia di **scommesse** e per la realizzazione e la conduzione delle **reti di gestione telematica del gioco** mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Lavoratori frontalieri (art. 15)

Si prevede, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (Roma, 23 dicembre 2020), che i **lavoratori frontalieri** possano svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, **fino al 25% della loro attività** di lavoro dipendente in **modalità di telelavoro presso il proprio domicilio** nello Stato di residenza **senza** che ciò comporti la **perdita dello status** di lavoratore frontaliere. Si estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.

TITOLO III – MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te” (art. 16)

Si dispone, con decorrenza dal 2025, l'incremento di 50 milioni della dotazione del **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**. Si dispone anche

l'incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del **Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità**.

Mutui per la prima casa (art. 17)

Si interviene sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo stesso, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

TITOLO IV – MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DI PUBBLICO IMPIEGO

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (art. 18, co. 1)

Si prevede la possibilità di incrementare le risorse per i **trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla stessa finalità nel 2024.

Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 18, co. 2)

Si dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei **trattamenti economici accessori** di natura non fissa e continuativa del **personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate**, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 18, co. 3)

Si incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, al fine di finanziare l'incremento dei **trattamenti accessori del personale docente**, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030 (art. 19)

Si determinano, per il **triennio 2025-2027**, gli **oneri a carico del bilancio dello Stato** per la **contrattazione collettiva nazionale** e per i **miglioramenti economici del personale statale** in regime di diritto pubblico. Viene disposta, a valere su queste risorse, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei contratti e dei provvedimenti negoziali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti allo stesso triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Viene autorizzata la **spesa per la copertura degli oneri** della **contrattazione collettiva nazionale** relativa al **triennio 2028-2030** e, anche in questo caso, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Personale della giustizia (art. 20)

Si autorizza il **Ministero della Giustizia**, a decorrere dal 1° luglio 2026, a **stabilizzare il personale assunto a tempo determinato**, per assicurare la piena operatività del cosiddetto **Ufficio per il processo**. Inoltre si autorizza il Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Inps (art. 21)

Si introducono disposizioni in materia di **organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa** dell'Inps. Tra le altre cose, si dispone l'istituzione di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate all'Istituto.

Indennità di servizio zone disagiate (art. 22)

Si introducono disposizioni in materia di **personale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in servizio all'estero**, per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento.

TITOLO V – MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 23)

I **lavoratori dipendenti** che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i **requisiti minimi per quota 103** (62 anni di età e 41 di contributi) o **per la pensione di anzianità** (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), potranno ancora **rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico** relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Rispetto all'analogha misura già vigente, tale **facoltà** viene **estesa ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità** e si introduce il suddetto **regime fiscale di favore**. Complessivamente, la stessa relazione tecnica stima che, **al massimo**, la misura possa riguardare una **platea di 7 mila lavoratori**, con oneri che si aggirano sui 30 milioni di euro annui, a decorrere dal secondo anno di applicazione.

Si introducono, inoltre, una serie di **modifiche normative** volte a consentire il **mantenimento in servizio dei dipendenti pubblici** anche **oltre i diversi limiti pensionistici** ordinamentali. Si tratta di misure che, affiancate a quella che fissa il limite del turn over al 75%, accentuerà il già poco lusinghiero dato di una pubblica amministrazione

caratterizzata da un **55% dei dipendenti pubblici con più di 55 anni** (solo il 4,2% ha meno di 30 anni e l'età media è di 50,6 anni).

Opzione donna (art. 24, co. 1)

Le ipotesi di flessibilità di uscita pensionistica disposte da questa Manovra si sostanziano esclusivamente nella **riproposizione**, anche per il 2025, **di istituti già ridimensionati** dalle due precedenti Leggi di Bilancio. A cominciare da **Opzione donna**, rispetto alla quale si stabilisce che abbiano diritto al regime pensionistico le donne che abbiano almeno **61 anni di età e 35 anni di contributi**, ma solo se rientrano in una delle seguenti fattispecie: assistono il coniuge o un parente con invalidità grave; hanno una riduzione della capacità lavorativa oltre il 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per cui è istituito un tavolo di crisi. Il limite anagrafico dei 61 anni si riduce di un anno per ogni figlio, con un massimo di due anni.

Secondo le stesse stime della stessa relazione tecnica, i nuovi requisiti della misura hanno prodotto, nei **primi nove mesi del 2024, solo 2.350 domande**, mediamente accolte in percentuale dell'83%, ovvero solo 1.950 pensionamenti. Un dato che su base annua, se le tendenze rimarranno costanti, produrrà 2.600 pensionamenti. Numeri molto lontani rispetto alle 17 mila previste dall'ultima Legge di Bilancio del Governo Draghi.

Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103 (art. 24, co. 2)

Si conferma, anche per il 2025, l'uscita anticipata rispetto alle soglie Fornero con l'impropriamente definita **quota 103** (la quota presupporrebbe un meccanismo di variabilità tra i due elementi del valore massimo – età anagrafica e anni di contribuzione – mentre qui invece il valore 103 è dato da soglie rigide, minimo 62 anni e 41 di contribuzione), con la **penalizzante applicazione del calcolo contributivo su tutti i periodi lavorativi**, anche su quelli antecedenti il 1996, e con una **drastica riduzione dell'assegno pensionistico**. Si conferma altresì la soglia entro la quale è possibile accedere alla misura, pari a quattro volte il trattamento minimo. Inoltre, il trattamento pensionistico verrà riconosciuto solo dopo sette mesi per i dipendenti privati e nove mesi per i dipendenti pubblici, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Infine, permane il divieto di poter cumulare il trattamento pensionistico con attività lavorative, eccezion fatta per le prestazioni occasionali entro i 5.000 euro annui.

Secondo la relazione tecnica, al settembre 2024, la platea complessiva delle domande di accesso a quota 103, sia nella versione 2023, sia nella versione 2024 (con l'applicazione del calcolo contributivo), ammonta a 43.641 casi. Di questi, **solo 1.541** sono riferibili a **quota 103 versione 2024**.

Inoltre, già la prima versione di quota 103 (senza la penalizzazione dell'applicazione calcolo contributivo) era una **soluzione** che appariva **immaginata quasi esclusivamente per i lavoratori uomini**. Infatti, le lavoratrici possono andare in pensione con il massimo dei contributi e a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione. E' di tutta evidenza che dieci mesi non possono essere un'opportunità significativa per le lavoratrici, a maggior ragione, con l'applicazione della tagliola del calcolo contributivo permanente

Ape sociale (art. 24, co. 3 e 4)

Si confermano anche per il 2025, le disposizioni che hanno introdotto l'**Ape sociale**, ma, come già nel 2024, **incrementando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi**.

Incremento transitorio delle pensioni minime (art. 25)

Le **pensioni minime** nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,2% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61 euro) e dell'1% dell'inflazione del 2024. In termini assoluti dovrebbe prodursi l'aumento a **617,9 euro al mese rispetto ai 614,77 di quest'anno**.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli (art. 26)

Si **eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico** per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato **da dodici a sedici mesi**, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi. L'effetto della modifica riguarda, quindi, le **lavoratrici con quattro o più figli**. Si tratta di una misura che, come ovvio, si rivolge ad una **platea molto esigua**, pari all'1,5% delle lavoratrici. Altrettanto esigui sono gli oneri, nell'ordine di 700 mila euro nel 2025, che crescerebbero fino 2,7 milioni di euro nel 2030.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero (art. 27)

Per i soggetti **residenti all'estero** si **esclude il riconoscimento**, per il 2025, dell'incremento a titolo di **perequazione automatica** della misura complessiva dei **trattamenti pensionistici individuali**, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale Inps.

Previdenza complementare (art. 28)

Si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025 la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di **computare**, su richiesta dell'assicurato e **ai fini del raggiungimento dell'importo soglia** necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di **una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare**, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. Si interviene inoltre sulle modalità di determinazione del valore teorico della rendita complementare ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto, prevedendo altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.

Trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori rimpatriati (art. 29)

Vengono escluse dall'applicazione della legislazione in materia di **trattamento di disoccupazione** a favore dei **lavoratori rimpatriati** e dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (art. 30)

Con un **complesso quadro di misure**, al cui interno **non compare il rifinanziamento dei contratti di espansione**, si prevedono una serie di **rifinanziamenti e proroghe di misure di sostegno del reddito** di **particolari categorie di lavoratori**:

- i lavoratori del settore della **pesca marittima** in caso di sospensione dal lavoro ("fermo pesca") derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (30 milioni di euro);
- i lavoratori interessati da **piani di recupero occupazionali e rioccupazione**, predisposti dalle imprese operanti in un'**area di crisi industriale complessa**, cui è riconosciuto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (70 milioni di euro per l'anno 2025);
- i lavoratori cui è riconosciuto per 12 mesi il **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** qualora l'azienda, con più di 15 dipendenti, abbia cessato o cessi l'attività produttiva (100 milioni di euro);
- lavoratori dipendenti dalle **imprese del gruppo Ilva** che beneficiano della misura di sostegno al reddito, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (19 milioni di euro);
- i lavoratori che usufruiscono per il triennio 2025-2027 la misura della **cassa integrazione guadagni straordinaria** per riorganizzazione o crisi aziendale (100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027);
- lavoratori **socialmente utili**, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione (nell'ambito delle risorse già stanziato);
- lavoratori delle **imprese dei call center**, con un organico superiore alle 50 unità, cui sono prorogate le misure di sostegno al reddito (20 milioni di euro per l'anno 2025)
- il riconoscimento di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori delle **imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi (63,3 milioni di euro);
- la possibilità di finalizzare le risorse assegnate alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi e dei target del programma **Garanzia occupabilità lavoratori (GOL)**, ad iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle

categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1. (percettori del Reddito di Cittadinanza, NASPI e CIGS).

Bonus per le nuove nascite (art. 31)

Si introduce un **assegno una tantum**, pari a **1.000 euro**, per **ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025**. Il beneficio è riconosciuto dall'Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di **Isee non superiore a 40 mila euro annui** e a condizione che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri in determinate categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare. L'onere finanziario viene valutato pari a 330 milioni di euro per il 2025 e a 360 milioni annui a decorrere dal 2026.

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche (artt. 32 e 33)

Introdotte alcune modifiche della disciplina sul **buono** per il **pagamento di rette** relative alla **frequenza di asili nido**, pubblici e privati, e per le **forme di supporto domiciliare per bambini** aventi **meno di tre anni** di età e affetti da **gravi patologie croniche**. In particolare, si esclude dal valore dell'Isee, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. Si sopprime anche una delle condizioni alle quali è subordinata una quota di importo del buono: quella della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma).

Misure in materia di congedi parentali (art. 34)

Si prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi **entro il sesto anno di vita del bambino** – o entro il sesto anno **dall'ingresso in famiglia del minore** nel caso di adozione o affidamento – un **incremento** della misura dell'**indennità per congedo parentale**, riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e riguardante, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale. In base a tale incremento l'aliquota commisurata sulla retribuzione per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'80% – anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese. In conseguenza a questa modifica i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'80% sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno).

Decontribuzione di lavoratrici madri (art. 35)

In materia di **decontribuzione di lavoratrici madri** si riconosce un **parziale esonero contributivo** della quota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, a favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei

rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Formazione delle donne vittime di violenza (art. 36)

Si dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di favorire l'orientamento e la **formazione al lavoro** per le **donne vittime di violenza**.

TITOLO VI – MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ, POLITICHE SOCIALI E SPORT

Misure in materia di cani di assistenza (art. 37)

Tra le altre cose si estendono le disposizioni in materia di **gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico** e di **accesso agli esercizi aperti al pubblico**, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, ai **cani di assistenza di persone con disabilità** o con patologie.

Sperimentazione della riforma sulla disabilità (art. 38)

Rispetto alla all'attuazione della **riforma della disabilità** prevista nel PNRR e attuata con specifica disciplina legislativa, si autorizza l'Inps a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2025.

Uffici antidroga (art. 39)

Si estende al personale degli uffici dalla **Direzione centrale per i servizi antidroga** operanti fuori del territorio nazionale il **trattamento economico** già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni (art. 40)

Si istituisce il **Fondo nazionale** per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle **dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni**, con una dotazione di 500 mila euro annui a decorrere dal 2025.

Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi (art. 41)

Si istituisce uno specifico **Fondo** per l'effettuazione degli **accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi**.

Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D (art. 42)

Si introduce un nuovo articolo nel Testo unico in materia di stupefacenti, diretto a costituire un **Sistema nazionale di allerta rapida** di contrasto alla **diffusione di sostanze psicoattive**.

Disposizioni in materia di finanziamento sportivo (art. 43)

Si include il **Comitato italiano paralimpico (CIP)** tra i soggetti istituzionali, costituenti il movimento sportivo nazionale, destinatari della **quota del 32%** delle **entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato**, derivanti dal versamento delle **imposte ai fini Ires, Iva, Irap e Irpef per i settori di attività sportiva**, incrementando al contempo il limite minimo di risorse a tali soggetti destinabile da 410 milioni di euro annui a 438.761.503 euro annui dal 2025 al 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dal 2035. Le risorse incrementali sono destinate al CIP per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Resta inalterato l'ammontare delle risorse destinate agli altri enti coinvolti (CONI, Sport e Salute Spa, NADO Italia, oltre che alle federazioni, discipline ed enti di promozione sportiva associati).

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 44)

Si incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 (art. 45)

Si istituisce un **Fondo** con una dotazione di 500 mila euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle **Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**.

Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale (art. 46)

Si incrementa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027 la dotazione del **Fondo** speciale istituito presso l'**Istituto per il credito sportivo** ai fini della concessione di **contributi** per il **pagamento di interessi sui mutui**.

TITOLO VII – MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 47)

Si prevede il rifinanziamento del livello del **finanziamento del Servizio sanitario nazionale** per specifici importi destinati anche a copertura di diverse norme contenute nel disegno di

legge, per i seguenti importi incrementali: **1.302 milioni di euro per il 2025**; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029; 8.898 milioni annui a decorrere dal 2030.

Una quota delle risorse incrementali previste è accantonata in vista dei **rinnovi contrattuali** relativi al periodo **2028-2030**, in base alle seguenti quantificazioni: 883 milioni di euro per il 2028; 1.945 milioni per il 2029; 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Ancora, una quota delle risorse incrementali è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli **obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, come segue: 928 milioni di euro per il 2026; 478 milioni per il 2027; 528 milioni a decorrere dal 2028

Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 48)

Si dispone un ulteriore incremento del **limite di spesa** per l'erogazione delle **prestazioni assistenziali** ricomprese nei **Livelli essenziali di assistenza (LEA)** da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per il 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026. Queste risorse incrementali sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

In materia di farmaci innovativi, antibiotici *reserve* e farmaci ad innovatività condizionata (art. 49)

In materia di **farmaci** si definiscono i fattori da cui deriva la loro **innovatività**, si precisa la nozione di farmaco innovativo e si specifica la finalizzazione delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Inoltre si stabilisce che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e si detta la disciplina per il relativo ripiano. Si prevedono anche le modalità di definizione dei criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica e si stabilisce a quali specifiche indicazioni terapeutiche possa essere attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica, la cui durata massima è fissata in 36 mesi. Tra le altre cose, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si estende anche a determinati **agenti antinfettivi** per infezioni da germi multiresistenti l'accesso alle risorse del Fondo di cui sopra, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, in presenza di alcuni presupposti. Si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del Fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie (art. 50)

Si autorizza la spesa di 77 milioni di euro, vincolando una corrispondente quota-parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, per garantire le risorse necessarie a provvedere, per il 2025, alle necessità dei pazienti classificati come **diagnosis-**

related group (DRG) post acuzie, e di un miliardo di euro a decorrere dal 2026, destinati per 350 milioni di euro ai suddetti DRG post acuzie per e 650 milioni di euro ai DRG per acuti.

Aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e importi tariffari (art. 51)

Si dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l'**aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza**, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Piano pandemico 2025-2029 (art. 52)

Si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2025, di 150 milioni di euro per il 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per l'attuazione delle misure del **Piano pandemico nazionale** per il periodo **2025–2029**.

Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto (art. 53)

Per esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il **trapianto di organi e tessuti** e per l'**acquisto** dei relativi **dispositivi medici**, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini (art. 54)

Si prevede, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), che tutte le **prescrizioni** a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel **formato elettronico** di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di **dematerializzazione delle ricette mediche**.

Accordi bilaterali fra le Regioni per la mobilità sanitaria (art. 55)

Si prevede la sottoscrizione di **accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria** interregionale e delle correlate risorse finanziarie. Tale sottoscrizione è obbligatoria per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano in presenza di fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento a tali accordi bilaterali

Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso (art. 56)

Si introducono disposizioni dirette ad incrementare le risorse destinate dalla Legge di Bilancio 2022 – come aumentate con la Legge di Bilancio 2023 – alla definizione di una **specificità indennità accessoria** per i **dipendenti** degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di **pronto soccorso**.

Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici (art. 57)

Si opera, all'interno della filiera del farmaco, una **rideterminazione** delle **quote di spettanza** delle **aziende farmaceutiche** e dei **grossisti**, trasferendo una percentuale pari allo 0,65% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) – vale a dire farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche – dalle aziende farmaceutiche ai **grossisti**. Pertanto, in relazione ai farmaci di classe a), le quote di spettanza di aziende farmaceutiche e grossisti sono rideterminate, rispettivamente, nel **66%** e nel **3,65%**.

Risorse per le cure palliative (art. 58)

Si incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'importo delle risorse previste per l'accesso alle **cure palliative** e alla **terapia del dolore**.

Disposizioni per i medici in formazione specialistica (art. 59)

Si interviene in tema di trattamento economico spettante ai **medici in formazione**, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5% della parte fissa per tutte le **specializzazioni mediche** e un aumento del 50% della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate.

Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati (art. 60)

Per garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di **professionalità psicologiche** esperte per la **prevenzione** ed il **contrasto** dei **reati sessuali**, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, e per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria (art. 61)

Per valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, si incrementano i valori dell'**indennità di specificità medico-veterinaria** nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per il 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica (art. 62)

Per valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, si incrementa il valore dell'**indennità di specificità sanitaria** nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute (art. 63)

Per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale, si incrementano gli importi dell'**indennità di specificità infermieristica**, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per il 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Per valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale e agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, si incrementano gli importi della "**indennità tutela del malato e promozione della salute**", nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Premialità per le liste di attesa (art. 64)

Si vincola una quota pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a favore delle Regioni che risultino adempienti relativamente alla voce "**Liste d'attesa (H)**" del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA.

Prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (art. 65)

Si vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, offerte dai **servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi**, rese in **ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (art. 66)

Si definisce una disciplina organica e complessiva in tema di **prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze**, operando un riassetto delle disposizioni vigenti. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN la disposizione destina annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una quota pari a 50 milioni di euro per queste finalità, rimettendo a decreti del Ministro della Salute la definizione di linee di azione per garantire le prestazioni citate alle persone affette da ogni forma di dipendenza. È inoltre

prevista l'istituzione di un Osservatorio, di cui viene definita la composizione, per monitorare le dipendenze patologiche e l'efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese. Viene anche istituito uno specifico Fondo, autorizzando la spesa di 44 milioni di euro a decorrere dal 2025, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche.

TITOLO VIII – MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa (art. 67)

Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la **riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali** – già prevista per le corrispondenti erogazioni nel 2023 e nel 2024 – dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle relative **addizionali regionali e comunali**, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da **premi di risultato** e da forme di **partecipazione agli utili d'impresa**. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati (art. 68, co. 1-4)

Si introduce un **regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi** a favore dei **lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato** nel corso del 2025. L'esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5 mila euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per il **pagamento dei canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione** dai lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza.

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (art. 68, co. 5 e 6)

Limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si introduce una disciplina più favorevole in materia di **esclusione dal computo del reddito imponibile** del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (**fringe benefits**). Il regime transitorio è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024 e consiste: nell'elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2 mila euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a mille euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro o da lui rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

A agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (art. 69)

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 si riconosce ai **lavoratori** degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e ai lavoratori del comparto del **turismo**, inclusi gli stabilimenti termali, un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario** effettuate nei **giorni festivi**. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di **reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro** nel periodo d'imposta 2024

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 70)

Si dispone una **proroga** dell'**incentivo fiscale** alle **nuove assunzioni** di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

Piano Casa Italia (art. 71)

Si estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di **edilizia residenziale pubblica**. Si prevede poi l'adozione di un **Piano nazionale per l'edilizia residenziale** e sociale pubblica, denominato "**Piano casa Italia**", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.

Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico (art. 72, co. 1, 2 e 5)

Si proroga **solo fino al 31 dicembre 2024**, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'**esonero parziale dei contributi** dovuti dai **datori di lavoro** del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (**decontribuzione Sud**).

Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico (art. 72, co. 3 e 4)

Si dispone l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il **divario occupazionale** e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle **aree svantaggiate del Paese**, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo

Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 73)

Si dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al **credito d'imposta** riconosciuto in relazione alle **spese di consulenza** sostenute dalle **piccole e medie imprese** per la **quotazione**.

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo (art. 74)

Si riconosce un **contributo in conto capitale** per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di **riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo**, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Nuova Sabatini (art. 75)

Si rfinanzia – di 400 milioni di euro per il 2025, di 100 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Interventi in materia di banda ultra larga (art. 76)

Si prevede la facoltà di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, per il completamento degli interventi di realizzazione e gestione della **banda ultra larga** nelle **zone bianche** del territorio nazionale (aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati), con la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 77)

Si estende al 2025 il credito d'imposta nella **Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Viene **dimezzato a 1,6 miliardi** per il 2025 il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta. Tra le altre cose, gli operatori economici interessati hanno specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili, e con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia devono attestare, pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Giubileo (art. 78)

Si dispone un'autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il**

2025 e se ne dispone un incremento per permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento.

Settore turistico (art. 79)

Si prevede la concessione di **agevolazioni finanziarie** a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Operatività della Società Autostrade dello Stato (art. 80)

Si definisce, attraverso una integrazione all'art. 2, co. 2-*decies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la procedura per il **trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A.** nelle società: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus-SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest'ultima a favore della **Società Autostrade dello Stato S.p.A.**

TITOLO IX – MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 81)

Si introducono disposizioni di completamento della disciplina del **credito di imposta** per gli **investimenti nel Mezzogiorno** per gli anni dal 2018 al 2022. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia (art. 82)

Si concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** e si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**, il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche

TITOLO X – MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

Valorizzazione del sistema scolastico (art. 84)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito il **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, dotandolo però di **risorse insufficienti**: 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per il 2026 e 75 milioni di euro annui dal 2027.

Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 85)

Si dispone l'estensione in via strutturale della **Carta del docente** ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, **rideterminandone però l'importo** e stabilendo che invece dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un **tetto massimo di 500 euro**.

Sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (art. 86)

Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca sostenga le attività dei **centri nazionali** e dei **partenariati estesi**, e le iniziative di **ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale** del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, per consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Per queste finalità si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura, del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico (art. 87)

Si prevede l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di **scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali**. Si prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il **restauro** e per altri **interventi conservativi** sugli **immobili di interesse storico e artistico**, innalzando a 200 mila euro l'importo massimo del credito d'imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo stesso, abrogando la previsione che consente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti e disponendo l'accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Tra le altre cose, si interviene in materia di **Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"**, sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e consentendo che le risorse del Piano possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici

Settore dello spettacolo dal vivo (art. 88)

In materia di **spettacolo dal vivo** si istituiscono fondi dedicati alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Si confermano anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico. Rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire per 750 mila alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari e per 7 milioni e 250 mila euro alle altre fondazioni. Infine si modificano i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

Settore della fotografia (art. 89)

Si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine dell'attuazione del **Piano strategico di sviluppo della fotografia** in Italia e all'estero.

TITOLO XI – MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027 (art. 90)

Si proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6 mila unità di personale delle Forze armate nell'operazione "**Strade sicure**", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "**Stazioni sicure**").

Rifinanziamento del *NATO Innovation Fund* (art. 91)

Si rifinanzia la partecipazione italiana al **NATO Innovation Fund**, un fondo di *venture capital* che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza.

TITOLO XII – MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Fondo per la ricostruzione (art. 92)

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del **Fondo** destinato al finanziamento degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze ad essa connesse, con una dotazione pari a 1 miliardo e 500 milioni di euro per il 2027 e di 1 miliardo e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Interventi per il sisma del 2012 (art. 93, co. 1-3)

Si introducono misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli **eventi sismici** che hanno colpito le province di **Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo** nei giorni **20 e 29 maggio 2012**.

Interventi per il sisma del 2016 (art. 93, co. 4, 6 e 7)

Si introducono specifiche misure per la ricostruzione nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a partire dal **24 agosto 2016**.

Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale per i sismi del 2012 e del 2016 (art. 93, co. 5)

Si prevede l'**indisponibilità** delle **risorse** trasferite alle **contabilità speciali dei Commissari straordinari**, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i **sismi del 2012 in Emilia Romagna** e del **2016 in Italia centrale**, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le Regioni, gli enti locali, comprese le Unioni dei Comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali.

Proroga esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa” (art. 93, co. 8)

Si dispone la **proroga** anche per il 2025 dell'**esonero dal pagamento delle utenze** riferibili a una **“zona rossa”** istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Proroga agevolazione cratere sismico 2016-2017 (art. 93, co. 9)

Si dispone la proroga anche per il 2025 delle **agevolazioni** previste a favore dei Comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel **cratere sismico 2016-2017**.

Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016 (art. 93, co. 10)

Garantita, anche per il 2025, la **sospensione** del pagamento delle **rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** ai Comuni dell'area del **Cratere Sisma 2016**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Proroga sospensione pagamenti sisma 2016 (art. 93, co. 11-13)

Si dispone la **proroga** anche per il 2025 del termine di sospensione di alcuni **pagamenti** nei **Comuni** colpiti dal **sisma del 24 agosto 2016** e dal **sisma del 26 e del 30 ottobre 2016** (**Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche**). Si dispone la **proroga** anche per il 2025 del termine

di **sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui sopra, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate.

Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, Irpef, Ires, Imu e Tasi (art. 93, co. 14)

Sono **prorogate** le norme disciplinanti le **esenzioni** a favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei **Comuni** siti nel **cratere sismico 2016-2017** (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle **imposte di bollo e di registro**, nonché dall'**Irpef**, dall'**Ires**, dall'**Imu** e dalla **Tasi**.

Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale (art. 93, co. 15 e 16)

Si prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dagli **eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale**.

Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche (art. 93, co. 17)

Prevista l'esenzione, per il 2025, a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli **eventi sismici** verificatisi **tra il 2016 e il 2017** nei territori delle regioni **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**, dal pagamento del canone **patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** nonché dal canone di **concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile**, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare (art. 93, co. 18)

Si prevede che la disposizione concernente l'**esclusione dal computo del patrimonio immobiliare** degli **immobili** e dei **fabbricati di proprietà distrutti o non agibili** in seguito a **calamità naturali** si applichi anche al 2025.

Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale (art. 93, co. 19-24)

Introdotte diverse disposizioni per i territori colpiti dal **sisma del 2009** (il **terremoto dell'Aquila**) e quelli dell'**Italia centrale** interessati dagli eventi sismici iniziati il **24 agosto 2016**.

Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022 (art. 93, co. 25-31)

Si introducono disposizioni riguardanti la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei **Comuni dell'Isola di Ischia** interessati dagli **eventi sismici** verificatisi il giorno 21 agosto **2017**, nonché per gli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 26 novembre **2022**.

Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici (art. 93, co. 32-35)

Introdotte disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli **eventi sismici** a far data dal 16 agosto **2018** e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di **Catania** colpiti dall'**evento sismico** del 26 dicembre **2018**.

Interventi nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali (art. 93, co. 36)

Prorogato al 31 dicembre 2025 il **Commissario straordinario per la ricostruzione** a seguito dell'emergenza provocata dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio **2023** nei territori dell'**Emilia-Romagna**, delle **Marche** e della **Toscana**.

Crisi idrica (art. 94)

Si prevede che per il 2025 una quota fino a 144 milioni del **Fondo di garanzia** per gli interventi finalizzati al potenziamento delle **infrastrutture idriche** può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture.

TITOLO XIII – MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali (art. 95)

Vengono **recepiti i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria** sottoscritti tra il **Governo** e ciascuna **autonomia speciale**, in tre ambiti specifici: a) la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente; in particolare, per la Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033, per la Regione Sardegna, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Sicilia è determinato a decorrere dal 2026 e per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di spettanza di ciascun ente è definito per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; b) la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19; c) la definizione della quota

dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 104, co. 4, di questo disegno di legge.

Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 96)

Previsto il **differimento dei termini per la modifica**, da parte delle **Regioni**, degli **scaglioni** e delle **aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi** per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'**Irpef** disposta dall'art. 2 di questo disegno di legge.

Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 97)

Viene **incrementato di appena 120 milioni di euro** per il 2025 il **Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale**, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco (art. 98)

Si prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione **Abruzzo** non si applichi l'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco** di passeggeri sugli aeromobili.

Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 99)

Previsto il **differimento dei termini per la modifica**, da parte dei **Comuni**, degli **scaglioni** e delle **aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi** per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'**Irpef** disposta dall'art. 2 di questo disegno di legge.

Fondo di solidarietà comunale (art. 100)

Viene incrementato, a partire dal 2026, il **Fondo di solidarietà comunale**, così da aumentare la quota parte delle risorse destinate a specifiche esigenze di **correzione nel riparto** del Fondo stesso tra i Comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali). Si istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per il 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni.

Fondo per l'assistenza ai minori (art. 101)

Si istituisce un **Fondo** volto a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'**assistenza ai minori** per i quali sia stato disposto l'**allontanamento dalla casa familiare** con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Contributo per le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane (art. 102)

Si prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei **Fondi perequativi** delle **funzioni fondamentali** delle **Province** e delle **Città metropolitane**, per gli anni dal 2025 al 2030.

Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista (art. 103)

Si dispone l'**abrogazione** delle disposizioni che disciplinano il **regime di tesoreria unica "mista"** previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.

Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (art. 104, co. 1-12)

Si disciplina il **concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali** in termini di **equilibrio di bilancio** e di **contributi aggiuntivi** alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio. Si quantifica l'ammontare del **contributo** alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia **calcolato sulla spesa corrente** al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le Regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente, al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autoordinamento o, in assenza, solo con decreto. Per le Regioni a statuto speciale e Province autonome il contributo è disciplinato dall'art. 95 di questo disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali. Per i Comuni, Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato. Tra le altre cose, si prevede un **sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi** di comparto prescritti mediante l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali si dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, e si dispone anche un **regime sanzionatorio** per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il **contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali**, pur non

comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi **570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.**

Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale (art. 104, co. 13-15)

Previsti anche **interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali** e una **riduzione dei contributi agli enti locali** per investimenti per la **messa in sicurezza degli edifici pubblici** del patrimonio comunale (200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030; 2.376,5 milioni di euro per il periodo 2027-2034; 640 milioni complessivi dal 2025 al 2033 e 160 milioni a decorrere dal 2034).

Riduzione contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (art. 104, co. 16 e 17)

Previste altre **riduzioni di spesa** rispetto ai contributi destinati ai Comuni per gli investimenti in **progetti di rigenerazione urbana** e del **Fondo** denominato **“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”** (800 milioni di euro complessivi nel periodo 2027-2030; 800 milioni di euro complessivi nel periodo 2025-2031; 268,2 milioni di euro complessivi nel periodo 2029-2033).

Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei Comuni (art. 104, co. 18 e 19)

Si dispone l’**abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei Comuni** istituito dalla Legge di Bilancio 2020. Si prevede il definanziamento del **Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose** (per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025) e il definanziamento del **Fondo per la progettazione degli enti locali** (per un importo complessivo di 89,9 milioni).

Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche (art. 104, co. 20)

Viene **ridotto lo stanziamento** previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la **mobilità ciclistica**.

Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 104, co. 21)

Disposto l’**azzeramento** delle risorse del **Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese**.

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

Modifiche al Codice di procedura civile (art. 105)

Si modifica il Codice di procedura civile, introducendo una **nuova causa di estinzione del processo civile**, legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato.

Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (art. 106)

Si provvede ad incrementare la misura del **contributo unificato** dovuto per l'iscrizione a ruolo delle **controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana**.

Spese di giustizia (art. 107)

Si interviene sulla determinazione dei **diritti di rilascio e di copia** degli **atti** e dei **documenti processuali** contenuti in un **supporto diverso da quello cartaceo**.

Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi (art. 108)

Si prevede la **non assoggettabilità ad esecuzione forzata** dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della Giustizia.

Smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 109)

Si modificano la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di **equa riparazione** in caso di **violazione del termine ragionevole del processo**, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

Riduzione del *turn-over* nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici (art. 110, co. 1 e 2)

Si prevede per il 2025 una **riduzione del 25% del *turn-over*** nelle **amministrazioni dello Stato** (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possano procedere, sempre nel 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Riduzione di oneri per le forze armate (art. 110, co. 3)

Si dispone un incremento della percentuale di **riduzione degli oneri**, a partire dal 2025, per il **personale delle forze armate**.

Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 110, co. 4, lett. a)

Si prevede una **riduzione del *turn-over*** per i **Corpi di polizia** e per i **Vigili del Fuoco** e sostanzialmente una **riduzione del 25% della facoltà assunzionale** prevista per il 2025.

Limite percentuale alle assunzioni delle università statali (art. 110, co. 4, lett. b)

Per il 2025 viene **ridotto** dal 100 al **75%** il **limite percentuale** relativo alla spesa storica delle **università statali**, ai fini del calcolo delle **assunzioni di personale** a tempo indeterminato **e di ricercatori** a tempo determinato da esse effettuabili.

Spese per il personale degli Enti pubblici di ricerca (art. 110, co. 5)

Si modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle **spese di personale degli Enti pubblici di ricerca**. Per il 2025 gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una **spesa pari al 75%** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'**anno precedente**.

Turn-over del personale nelle istituzioni AFAM (art. 110, co. 6)

Si modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle **istituzioni AFAM**. Per l'anno accademico 2025/2026 il **turn-over del personale** è pari al **75% dei risparmi** derivanti dalle **cessazioni dal servizio** dell'anno accademico precedente

Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola (art. 110, co. 7)

Si stabilisce, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la **riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia** con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del **personale docente** previste a legislazione vigente. Si demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del **personale ATA della scuola**, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una **riduzione di 2.174 posti**.

Riduzioni del turn-over del personale pubblico (art. 110, co. 8-10)

Si prevede per il 2025 una **riduzione del 25% del turn-over** per le **Autorità amministrative indipendenti**, per le **Camere di commercio**, per gli **enti territoriali** con più di venti dipendenti in servizio e anche per altri soggetti, contemplando alcune specifiche esclusioni.

Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico (art. 110, co. 11-15)

Con **ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico**, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, **deroghe a quanto previsto** in tema di **riduzione del *turn-over*** da questo stesso articolo, a condizione che sia garantita l'invarianza dei risparmi previsti e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn-over* al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle riduzioni.

Misure in materia di organi amministrativi di enti (art. 111)

Si introducono alcuni **tetti ai compensi** a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.

Controlli di finanza pubblica (art. 112)

Viene **integrata la composizione del collegio di revisione o sindacale** degli **enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato** (ad eccezione delle società controllate e delle società partecipate da regioni o enti locali), anche in modo indiretto, un **contributo di entità significativa** con un **rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze**. A questi rappresentanti è assegnato il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (art. 113)

Introdotta misura di **contenimento** delle **voci di spesa della RAI** relative al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4% rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023.

Accantonamenti oneri connessi ai piani di *stock option* (art. 114)

Si stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai **piani di *stock option*** sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 115)

Introdotta misura di "razionalizzazione e riforma" del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** che si traducono nel fatto, come specificato anche nella relazione tecnica, che non si **non prevede l'assegnazione di nuove risorse** a valere sul bilancio dello Stato.

Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (art. 116)

Si introduce, a decorrere dal 2025, l'**obbligo** per l'**Automobile club d'Italia (ACI)** di versare **annualmente** un **contributo all'entrata del bilancio dello Stato**, e dispone che tali entrate restano acquisite all'erario

Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per reati tributari (art. 117)

Si prevede che i **beni sottoposti a confisca** nell'ambito dei **procedimenti per reati tributari**, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere **assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria** che ne facciano richiesta.

Tax credit cinema (art. 118)

Introdotte disposizioni in materia di **cinema e audiovisivo**. In particolare, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, si innalza dal 15 al 30% la quota massima del Fondo che può essere destinata ai **contributi selettivi** e ai **contributi alla promozione**, e si prevede che le risorse stanziare per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possano essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Si introducono anche numerose misure in materia di **"tax credit"** e si rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.

Revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (art. 119)

Vengono **ridotte** le **dotazioni** di competenza e di cassa relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa** degli **stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel **Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029**. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato.

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (art. 120, co. 1 e 2)

Rifinanziati per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di **investimenti e infrastrutture**. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture - edilizia sanitaria (art. 120, co. 3 e 4)

Disposto un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di **edilizia sanitaria** e di **ammodernamento tecnologico** pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Si mantiene fermo l'attuale limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma con le Regioni e per il successivo trasferimento delle risorse.

Tabelle A e B (art. 121, co. 1)

Si dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle **tabelle A e B**, allegata al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 121, co. 2)

Si incrementa il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano **nel corso della gestione** (di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026).

Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (art. 122)

Si estendono le finalità del Fondo per la **compensazione degli effetti finanziari non previsti** a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei **contributi pluriennali** e si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze due nuovi fondi per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029.

Fondo per l'immigrazione (art. 123)

Stabilito un **rifinanziamento** di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per le spese relative ai **centri di accoglienza dei migranti**.

Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome (art. 124)

Si dispone che in caso di **perdita di gettito delle autonomie speciali** in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del Titolo II del disegno di legge in esame, si applica quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 111 del 2023, vale a dire che gli eventuali conseguenti **ristori** sono determinati nel **rispetto degli statuti speciali** e con l'**accordo della Regione o Provincia autonoma** interessata.

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI

Stato di previsione dell'entrata (art. 125)

L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025 è stabilito nell'annesso stato di previsione dell'entrata di cui alla **Tabella n. 1**. Lo stato di previsione dell'entrata contabilizza, nella Sezione II, gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica con riferimento alle entrate tributarie, per un importo pari a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026, 1.728 milioni di euro per il 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 126)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **4.412 milioni di euro nel 2025**, 2.502,7 milioni nel 2026 e di 1.625,2 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 127)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di **maggiori spese** per **283,2 milioni di euro nel 2025**, 161,2 milioni nel 2026 e di 228,2 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 128)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **107,9 milioni di euro nel 2025**, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero della Giustizia (art. 129)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero della Giustizia** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **149,2 milioni di euro nel 2025**, 140,8 milioni nel 2026 e di 98 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (art. 130)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale** determina un impatto finanziario in termini di **maggiori spese** per **2 milioni di euro nel 2025**, 4 milioni per il 2026 e 6 milioni di euro per il 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (art. 131)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **20,4 milioni di euro nel 2025**. Determina invece un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 16 milioni nel 2026 e per 50 milioni nel 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Interno (art.132)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'Interno** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **280,5 milioni di euro nel 2025**, 305 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (art. 133)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **80,4 milioni di euro nel 2025**, 51 milioni nel 2026 e di 1 milione per il 2027.

Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (art. 134)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **1.026,8 milioni di euro nel 2025**, 212,1 milioni nel 2026 e di 404,5 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 135)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'Università e della Ricerca** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **93 milioni di euro nel 2025** e 81 milioni nel 2026.

Stato di previsione del Ministero della Difesa (art. 136)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero della Difesa** determina un impatto finanziario in termini di **maggiori spese** per **1.530,1 milioni di euro nel 2025**, 1.588,4 milioni per il 2026 e di 1.527,2 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (art. 137)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per **249,2 milioni di euro nel 2025**, 155 milioni nel 2026 e di 151,3 milioni per il 2027.

Stato di previsione del Ministero della Cultura (art. 138)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero della Cultura** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** per circa **357 milioni di euro nel 2025**, per 38,6 milioni nel 2026 e per 12,6 milioni nel 2027.

Stato di previsione del Ministero della Salute e disposizioni relative (art. 139)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero della Salute** determina un impatto finanziario in termini di **minori spese** pari a **13,9 milioni** per **definanziamenti di progetti di sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima** in attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Stato di previsione del Ministero del Turismo (art. 140)

La manovra effettuata sullo stato di previsione del **Ministero del Turismo** determina un impatto finanziario in termini di **maggiori spese** per **20 milioni di euro nel 2025**.

Totale generale della spesa (art. 141)

Disposta l'**approvazione** del **totale generale della spesa** per il **triennio 2025-2027**.

Quadro generale riassuntivo (art. 142)

Disposta l'**approvazione** dei **quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato** per il **triennio 2025-2027**. Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con tabelle allegate, espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, quali il **saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il **risparmio pubblico** (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il **ricorso al mercato** (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).